

NOTAIO
Dr. ELVIRA BELLELLI
Via E. Monaci, 21 - Tel. 44291003
00161 ROMA

REPERTORIO N.51738

RACCOLTA N.13584

ATTO COSTITUTIVO

dell'associazione "PANE E PARADISO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno undici del mese di ottobre

11 OTTOBRE 2005

In Roma, nel mio studio in via Ernesto Monaci n.21

REGISTRATO ALL'UFFICIO
DELLE ENTRATE - ROMA 4
IL 17.10.2005
N SERIE

Avanti a me Dottor Elvira BELLELLI Notaio in Roma, iscritto

nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia, senza l'assistenza dei testi per espressa

concorde rinuncia dei comparenti, con il mio consenso

SONO PRESENTI:

- PANTE Rodolfo, nato a Lamon (BL) l'8 maggio 1940, residente

a Ladispoli (RM) via Londra n.11A, codice fiscale PNT RLF

40E08 E429Z, pensionato

- DAMIZI Claretta, nata a Roma il 30 dicembre 1943, residente

a Ladispoli (RM) via Londra n.11A, codice fiscale DMZ CRT

43T70 H501V, casalinga

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i

quali dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

E' costituita tra i sottoscritti, cittadini italiani,

un'associazione denominata:

- "PANE E PARADISO".

ART.2

dell'Associazione.

I componenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato.

Per tutto ciò che non è previsto valgono le norme di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile

Di questo atto, ho dato lettura ai componenti i quali da me interpellati lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia su un foglio per pagine due e fin qui della terza e completato da me Notaio.

F.to: Pante Rodolfo

" Damizi Claretta

" Elvira BELLELLI Notaio

*Copia conforme all'originale
firmato a norma di legge che si
rilascia per gli usi consentiti.
Roma, 18 Ottobre 2005*



Allegato "A" al n.51738/13584 di Repertorio

STATUTO

dell'associazione "PANE E PARADISO"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

Articolo 1

E' costituita un'associazione denominata "PANE E PARADISO",
con sede in Ladispoli via Londra n.11 A

Articolo 2

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa si propone di promuovere e gestire le adozioni in
Italia a nome e per conto della Fundacion Pan y Paraiso
Colombiana.

In particolare l'attività dell'Associazione consiste nel
controllare mensilmente la correttezza dei versamenti sul
conto corrente bancario dell'Associazione Colombiana e
nell'accreditarli sulla scheda corrispondente al bambino
adottato

Spedisce mensilmente, in Colombia e in Bolivia, mediante
bonifico bancario internazionale, le quote raccolte.

Mantiene i contatti con le famiglie adottive e i bambini
adottati, tramite l'Associazione Colombiana.

Informa annualmente le famiglie adottive delle attività socio
sanitarie a favore dei bambini.

Le persone che operano per realizzare quanto sopra lo fanno

volontariamente e senza nessun compenso.

Articolo 3

La durata della associazione é illimitata.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci di qualsiasi nazionalità, suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Soci fondatori

b) Soci ordinari

Articolo 5


I soci fondatori sono i soci dalla cui iniziativa è nata l'Associazione.

Essi, individuati nell'atto costitutivo, godono di tutti i diritti riservati ai soci ordinari e fanno parte di diritto del consiglio direttivo.

Articolo 6

Sono soci ordinari tutti coloro che sono interessati agli scopi che l'associazione si prefigge, i quali abbiano presentato domanda e siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione.

L'acquisto della qualifica di socio comporta l'assunzione di tutti i diritti e tutti gli obblighi derivanti dallo statuto e dall'eventuale regolamento che l'aspirante socio si impegna, in caso di adesione, ad osservare.



Il socio è tenuto, altresì, ad osservare tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo e l'Assemblea adotteranno.

Le quote sociali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile sulle domande presentate e non è tenuto a dare giustificazioni al richiedente sull'eventuale diniego di ammissione.

Articolo 8

I soci possono essere sospesi o esclusi dall'associazione su decisione del Consiglio Direttivo per azioni disonorevoli o comunque dannose per la vita dell'Associazione, o che non osservano le norme del presente statuto.

Articolo 9

I soci fondatori non sono soggetti al pagamento della quota sociale.

Essi sono liberi di contribuire con elargizioni spontanee all'attività dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea;

B) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) l'organo di controllo.

Articolo 11

L'assemblea è costituita dai soci che abbiano effettuato il pagamento della intera quota sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.


L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del conto consuntivo e della relativa relazione ad essa presentata dal Presidente.

In via straordinaria l'Assemblea si riunisce ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità.

Di volta in volta l'Assemblea eleggerà nel suo seno un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente; in mancanza del Presidente, l'assemblea provvederà ad eleggere nel suo seno un presidente per la seduta.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso da affiggersi, almeno dieci giorni prima della data in cui l'Assemblea avrà luogo, nella sede sociale, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui avranno luogo la prima ed eventualmente la seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.



L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente

costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno

la metà più uno dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, essa è validamente costituita

qualunque sia il numero degli intervenuti.

Entrambe deliberano a maggioranza.

I soci fondatori siedono nell'assemblea di diritto.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'Assemblea sono obbligatorie anche per i

soci assenti o dissenzienti.

Esse risultano dal verbale della riunione che viene

trascritto in apposito libro con le firme del Presidente e

del segretario e che deve essere letto all'Assemblea e da

essa approvato prima della chiusura della riunione stessa.

Articolo 13

L'assemblea ordinaria:

- nomina i membri del Consiglio Direttivo su proposta del

Presidente;

- approva il conto consuntivo sottoposto al suo esame

unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo presentata

dal Presidente;


- delibera su quant'altro riservato alla sua competenza dal

presente statuto e su tutte le questioni sottoposte al suo

esame dal Consiglio Direttivo;

- nomina i membri dell'organo di controllo.

Articolo 14



L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a sei i quali durano in carica fino a revoca e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente della Associazione.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo:

- formula le direttive per i piani di attività dell'Associazione e le iniziative da adottare per il conseguimento degli scopi sociali;

- approva il programma annuale dell'Associazione ed il relativo bilancio preventivo ad esso sottoposti dal Presidente;

- delibera sul conto consuntivo e sulla relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla determinazione della quota sociale, nonché sulle eventuali rateizzazioni della stessa;

- delibera sulla esclusione dei soci;

- delibera su tutte le questioni inerenti la gestione dell'associazione.

Articolo 16

Le riunioni del Consiglio

Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano di età.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni riunione sono approvati dal Consiglio Direttivo stesso prima della chiusura della riunione e risultano da un apposito libro firmato dal Presidente e da un Segretario verbalizzante, eletto per la seduta del Consiglio tra i suoi membri.

Articolo 17

Il Presidente al quale spetta la firma sociale, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente propone il programma di attività ed il bilancio preventivo al Consiglio direttivo e presenta all'Assemblea il conto consuntivo con la relazione del Consiglio.

In caso di necessità, con delibera assembleare al Presidente possono essere delegati poteri del Consiglio Direttivo per la gestione dell'Associazione. Il Presidente potrà, ad esempio, essere delegato ad aprire, intrattenere ed estinguere conti correnti presso istituti di credito, a sottoscrivere cambiali a nome dell'Associazione, a compiere quant'altro necessario per i rapporti economici dell'Associazione con Enti pubblici, privati e con istituti di credito e finanziari.

Articolo 18

L'organo di controllo è composto da tre membri, di cui uno è il Presidente, eletti dall'Assemblea.

Esso controlla la gestione e l'operato del Consiglio Direttivo nonché la contabilità dell'associazione.

I suoi membri durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla quote sociali e dagli altri contributi dei soci; da eventuali lasciti e donazioni; da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Le eccedenze attive che dovessero risultare dal conto consuntivo approvato dall'Assemblea sono reinvestite nell'attività dell'Associazione per le finalità previste

Articolo 20

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il conto consuntivo della gestione che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione illustrativa.

TITOLO V

SCIoglimento

Articolo 21

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire quando la stessa non è più in grado di compiere la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento, nonchè per delibera dell'Assemblea da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

F.to: Pante Rodolfo

" Damizi Claretta

" Elvira BELLELLI Notaio